

- 2) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, nonché gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro infligga una sanzione ad un soggetto che, pur rispondendo ai criteri per il rilascio di una patente di guida previsti da detta direttiva, guidi un veicolo a motore nel territorio dello Stato membro in questione senza disporre di una patente di guida conforme ai criteri del modello di patente di guida previsto dalla direttiva medesima e che, nelle more del rilascio di detta patente di guida da parte di un altro Stato membro, possa solamente provare l'esistenza del proprio diritto alla guida acquisito in tale altro Stato membro per mezzo di un certificato temporaneo rilasciato da quest'ultimo, a condizione che la sanzione non sia sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti di cui trattasi. A tal proposito, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione, nell'ambito della propria valutazione della gravità della violazione commessa dall'interessato e della severità della sanzione da infliggergli, a titolo di eventuale circostanza attenuante, il fatto che l'interessato abbia ottenuto il diritto alla guida in un altro Stato membro, attestato dall'esistenza di un certificato rilasciato da tale altro Stato membro il quale, in linea di principio, sarà scambiato prima della sua scadenza, su domanda dell'interessato, contro una patente di guida conforme ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva 2006/126. Il giudice del rinvio dovrà parimenti esaminare, nel contesto delle proprie valutazioni, quale pericolo effettivo per la sicurezza stradale presentasse l'interessato nel suo territorio.

(<sup>1</sup>) GU C 260 del 18.7.2016.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Majid Shiri, alias Madzhdi Shiri**

(Causa C-201/16) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articolo 27 — Mezzo di ricorso — Portata del sindacato giurisdizionale — Articolo 29 — Termine per effettuare il trasferimento — Mancata esecuzione del trasferimento entro il termine impartito — Obblighi dello Stato membro competente — Trasferimento di competenza — Necessità di una decisione dello Stato membro competente)**

(2017/C 437/12)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti nel procedimento principale**

Majid Shiri, alias Madzhdi Shiri

Con l'intervento di: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, dev'essere interpretato nel senso che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi definito all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l'interessato.

- 2) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di detto regolamento, nonché l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che un richiedente protezione internazionale deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere la scadenza del termine di sei mesi definito all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento intervenuta successivamente all'adozione della decisione di trasferimento. Il diritto, che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale riconosce a un tale richiedente, di invocare circostanze successive all'adozione di tale decisione, nell'ambito di un ricorso diretto contro la medesima, soddisfa tale obbligo di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido.

<sup>(1)</sup> GU C 260 del 18.7.2016.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Balgarska energiyna borsa AD (BEB) / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)**

(Causa C-347/16) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Articoli 101 e 102 TFUE — Direttiva 2009/72/CE — Articoli 9, 10, 13 e 14 — Regolamento (CE) n. 714/2009 — Articolo 3 — Regolamento (UE) n. 1227/2011 — Articolo 2, punto 3 — Regolamento (UE) 2015/1222 — Articolo 1, paragrafo 3 — Certificazione e designazione di un gestore di sistemi di trasmissione indipendente — Limitazione del numero dei titolari di licenze di trasmissione di energia elettrica sul territorio nazionale)**

(2017/C 437/13)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Sofia-grad

**Parti**

Ricorrente: Balgarska energiyna borsa AD (BEB)

Convenuta: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

**Dispositivo**

Gli articoli 9, 10, 13 e 14 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, l'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, letto in combinato disposto con il considerando 3 di quest'ultimo, e l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione, non ostano, in circostanze come quelle del procedimento principale, a una normativa nazionale che limita il numero di titolari di licenze di trasmissione di energia elettrica per un territorio determinato.

<sup>(1)</sup> GU C 326 del 5.9.2016.